



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

Fabio VIOLA	Presidente
Francesco BELSANTI	Consigliere
Donato CENTRONE	Primo Referendario (relatore)
Claudio GUERRINI	Primo Referendario
Carmelina ADDESSO	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 25 ottobre 2018

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche e integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modifiche e integrazioni;

visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

visti gli artt. 5 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito, anche TUSP);

visto il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie approvato dalla Provincia di Savona, con deliberazione n. 59 del 28 settembre 2017, inviato alla Corte dei conti in data 29 settembre 2017;

Udito il relatore, dott. Donato Centrone

PREMESSO IN FATTO

Il magistrato istruttore, esaminato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie approvato dalla Provincia di Savona ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016, con nota istruttoria dell'11 aprile 2018 ha chiesto alcuni chiarimenti e integrazioni documentali, a cui è stato dato riscontro nella risposta del 3 maggio 2018. I profili di potenziale irregolarità rilevati nel corso

R

dell'interlocuzione istruttoria hanno reso opportuna la convocazione della Sezione per l'esame collegiale in contraddittorio con la Provincia. Pertanto, visto il combinato disposto dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014 e degli artt. 5 e 24 del d.lgs. n. 175 del 2016, con ordinanza n. 45 dell'11 ottobre 2018, il Presidente della Sezione ha deferito l'esame all'adunanza pubblica del 25 ottobre 2018. In data 19 ottobre 2018 il Presidente della Provincia, dott.ssa Monica Giuliano, unitamente all'invio di controdeduzioni, ha comunicato l'impossibilità a partecipare all'adunanza pubblica, a causa di impegni istituzionali non derogabili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. Il generale quadro normativo in materia di controllo sui piani di revisione straordinaria delle società partecipate da amministrazioni pubbliche

L'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 ha imposto alle amministrazioni pubbliche elencate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché ai loro consorzi ed associazioni ed alle autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lett. a), TUSP), l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, finalizzata alla loro razionalizzazione. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una ricognizione periodica delle predette partecipazioni societarie, disciplinata dall'art. 20 del medesimo testo unico. La revisione straordinaria in argomento costituisce, per le autorità del sistema portuale (oltre che per regioni, enti locali, università e camere di commercio), un aggiornamento del piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.

L'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 prevede un articolato sistema di verifiche sugli esiti della revisione effettuata, che vanno comunicati, fra gli altri, alla Sezione della Corte dei conti competente, da individuare ai sensi del precedente art. 5, comma 4 (come più avanti meglio specificato). Si tratta di una funzione che si inserisce nel quadro dei plurimi poteri di controllo sulle società partecipate da enti pubblici attribuiti alla Corte dei conti dal d.lgs. n. 175 del 2016, a mente del quale vanno comunicate alla magistratura contabile le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci, quali quelle di costituzione o acquisto di partecipazioni (artt. 4, 5, 7 e 8), di quotazione in mercati regolamentati (art. 26, commi 4 e 5) di piani per il superamento di situazioni di crisi d'impresa (art. 14, comma 5), di congrua articolazione degli organi di amministrazione (art. 11, comma 3), etc., alcune delle quali riprodotte pregresse disposizioni normative (si rinvia, per esempio, all'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244 del 2007).

Nello specifico, l'esito della ricognizione straordinaria, da effettuare ai sensi del citato art. 24 TUSP, va comunicato, anche in caso negativo, con le modalità di cui all'articolo 17 del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, alla banca dati gestita dal Ministero dell'economia e

delle finanze ed alla struttura del medesimo Ministero competente per il monitoraggio sull'attuazione del testo unico (prevista dall'articolo 15), e reso disponibile alla "sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4".

Il successivo comma 3 dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 specifica che il provvedimento di ricognizione va inviato alla competente sezione della Corte dei conti "perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo". La norma non offre ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l'esito di tale controllo (analogo invio era previsto dal comma 612 della legge n. 190 del 2014, nonché, in similare materia, dall'art. 3, comma 28, della legge n. 244 del 2007, costituenti fonte di plurime pronunce ad opera delle Sezioni regionali di controllo). L'inciso finale della disposizione suggerisce, tuttavia, l'attribuzione alla magistratura contabile di un controllo successivo di legittimità sul provvedimento di ricognizione straordinaria, posto che la Corte dei conti viene chiamata a valutare "il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo", vale a dire la conformità fra il piano adottato dall'amministrazione (ed i conseguenti atti esecutivi) ed il parametro legislativo di riferimento, costituito dall'art. 24 del TUSP e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4, 5 e 20).

Maggiori difficoltà interpretative pone la questione degli esiti del ridetto controllo, posto che la norma non specifica quale sia l'effetto di un accertamento di non conformità da parte della competente sezione della Corte dei conti. Sicuramente non può prospettarsi l'inefficacia del provvedimento di revisione straordinaria (come accade per gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, cfr. art. 1 legge n. 20 del 1994) né l'applicazione analogica delle sanzioni tipizzate dall'art. 20, comma 7, del medesimo TUSP in caso di mancata adozione, a regime, dei piani di razionalizzazione periodica. Quest'ultimo comma, infatti, a differenza di altri del medesimo art. 20, non viene richiamato dall'art. 24 TUSP, e, pertanto, in omaggio al principio di legalità che vige per le sanzioni amministrative (art. 1 legge n. 689 del 1981), nonché per le ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile sanzionatoria (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenze n. 12-QM/2007 e n. 12-QM/2011), non può essere esteso oltre i casi da esso considerati.

Invero, l'esito negativo del controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di revisione straordinaria può condurre, in primo luogo, come da esperienza maturata in sede di esame dei piani di razionalizzazione inviati ai sensi della legge 190 del 2014 (cfr., per esempio, SRC Veneto, deliberazioni n. 26/2017/PRSE; SRC Lombardia, deliberazioni n. 17 e 79/2016/VSG; SRC Marche, deliberazioni n. 54/2017/VSG, n. 56/2017/VSG, n. 62/2017/VSG), all'adozione di una pronuncia di accertamento, che evidenzia le illegittimità riscontrate, stimolando, anche in ragione della pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione (imposta dall'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013) e dell'invio all'organo politico di vertice ed a quello di revisione economico-finanziaria (ove

presente), l'adozione di misure correttive (che potrebbero consistere, nei casi più gravi, nell'annullamento in autotutela del provvedimento di revisione straordinaria).

Inoltre, nel caso degli enti locali e di quelli del servizio sanitario nazionale, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (si pensi ai protratti risultati economici negativi o alla necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex art. 20, comma 2, lett. e) ed f), TUSP, parametri richiamati dall'art. 24, comma 1) potrebbero essere *"susceptibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* e, come tali, imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall'art. 1, commi, 3 e 7, del citato d.l. n. 174 del 2012.

Infine, sempre per gli enti locali (che, statisticamente, oltre ad essere gli enti pubblici più numerosi sul territorio nazionale, sono quelli che detengono la prevalente quota di partecipazioni societarie), il negativo accertamento della Sezione di controllo circa la conformità della revisione straordinaria ai parametri normativi potrebbe costituire momento di emersione dell'assenza o, più probabilmente, dell'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno che avrebbero dovuto essere implementate ai sensi degli artt. 147, e seguenti, del d.lgs. n. 267 del 2000 (fra le quali è annoverato, ex art. 147-*quater*, il controllo sulle società partecipate non quotate). L'irregolarità in discorso potrebbe condurre, fermo restando l'ordinaria responsabilità amministrativo-contabile, all'invio della delibera di accertamento della Sezione di controllo alla competente Procura regionale della Corte dei conti per la richiesta di irrogazione agli amministratori responsabili, ad opera della Sezione giurisdizionale, di una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda (cfr. art. 148, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000). Può pensarsi, per esempio, al caso in cui la ricorrenza dei parametri posti dall'art. 20, comma 2, del TUSP (eccessivo numero di amministratori, gestione in costante perdita, costi di funzionamento sproporzionati, etc.), che ha imposto (o imporrebbe) l'adozione di un piano di revisione straordinaria, sia frutto dell'assenza di un *"idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica"* (cfr. art. 147-*quater* TUEL).

Naturalmente, la verifica, da parte della Sezione di controllo, della non puntuale esecuzione degli obblighi posti in tema di revisione straordinaria delle partecipazioni può condurre, secondo le regole generali, alla segnalazione di un'ipotesi di responsabilità amministrativa, con conseguente comunicazione della delibera di accertamento alla competente Procura regionale (art. 52 d.lgs. n. 174 del 2016).



II. Il piano di revisione straordinaria approvato dalla Provincia di Savona

La Provincia di Savona ha approvato, con deliberazione n. 59 del 28 settembre 2017, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prescritto dall'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 (c.d. "*Testo unico sulle società pubbliche*"), costituente aggiornamento del piano di razionalizzazione adottato, con deliberazione 9 del 30 marzo 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.

Va subito precisato, in proposito, che la medesima Provincia, nelle more dell'interlocuzione istruttoria della revisione straordinaria in esame, ha approvato, con deliberazione di Consiglio n. 48 del 25 settembre 2018, il primo Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, in osservanza dell'art. 20 del citato d.lgs. n. 175 del 2016 (come modificato e integrato dal d.lgs. n. 100 del 2017), trasmesso alla scrivente Sezione regionale di controllo con nota protocollo n. 49656 del 1° ottobre 2018. In quest'ultimo provvedimento (che sarà oggetto di autonomo e successivo esame, da parte della Sezione, in aderenza alle linee guida emanate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 22/2018/INPR) è stato preso atto anche della relazione sullo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria, oltre all'assunzione di nuove determinazioni con riferimento, in particolare, alle società TPL Linea srl e SPES scpa (per l'analisi delle quali si rimanda ai successivi paragrafi).

II.1 TPL Linea srl

Il magistrato istruttore, con nota dell'11 aprile 2018, ha chiesto chiarimenti in merito alla programmata cessione della partecipazione nella società TPL Linea srl, in particolare alla luce di quanto stabilito nella legge regionale n. 19 del 2016, nonché aggiornamenti sulla procedura ad evidenza pubblica, avviata nel dicembre 2016, per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nell'ambito del territorio provinciale.

Nella risposta del 3 maggio 2018 la Provincia ha ricordato che la Regione Liguria, con la citata legge n. 19 del 2016, ha conferito alle province nuove competenze in materia di trasporto pubblico locale, non rientranti tra quelle qualificate come "*fondamentali*" dalla legge statale n. 56 del 2014. La società TPL Linea srl, pertanto, al momento della redazione del piano di revisione straordinaria, non era stata valutata come strettamente necessaria allo svolgimento della propria missione istituzionale. Per tale ragione, era stata confermato la volontà, già espressa dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 2 del 27 febbraio 2017 (nonché nelle precedenti deliberazioni n. 95/2015 e n. 17/2016), di cedere la partecipazione in argomento (previo esperimento di gara riservata agli enti locali e alle persone giuridiche da questi ultimi interamente partecipate, come previsto dallo statuto societario), procedura poi non avviata.

Per quanto concerne la gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, l'art. 14 della legge regionale n. 33 del 2013, come modificata dalla successiva legge n. 19



del 2016, attribuisce alle province liguri l'espletamento delle relative procedure, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, nonché delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti. In ottemperanza, la Provincia di Savona ha avviato, nel dicembre 2016, la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del predetto servizio (avviso di pre-informazione pubblicato nel supplemento alla GUCE del 24 dicembre 2016).

Medio tempore, nel corso del 2017, da un lato, è stata emanata, con il decreto-legge n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017, una nuova disciplina statale in materia e, dall'altro, la Regione ha approvato, con deliberazione di Consiglio n. 7 del 27 giugno 2017, il "Programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale", di cui all'art. 6, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 33 del 2013, contenente le linee guida per i nuovi affidamenti. In attuazione, il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 71 del 5 dicembre 2017, ha approvato, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, la relazione giustificativa dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, individuando nella Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria (SUAR) l'organo deputato all'espletamento della procedura.

Gli atti prevedono che il servizio venga affidato in concessione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, norma che impone una procedura aperta a tutti gli operatori, rispettosa dei principi di trasparenza e non discriminazione, articolata in eventuale preselezione, presentazione delle offerte e successiva fase negoziata. Hanno chiesto di partecipare alla gara nove concorrenti, con ammissione, da parte della SUAR, il 19 aprile 2018. La concessione sarà affidata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 422 del 1997 e dell'art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 (nel rispetto dei criteri individuati dalle linee guida regionali).

Si è ritenuto opportuno il deferimento in adunanza collegiale al fine di acquisire aggiornamenti in ordine alla programmata dismissione della partecipazione societaria in TPL Linea srl ovvero chiarimenti in ordine all'eventuale adozione di differenti scelte amministrative a seguito del mutato quadro normativo, statale e regionale.

Nella memoria del 18 ottobre 2018, la Provincia ha riferito che, con deliberazione di Consiglio n. 48 del 25 settembre 2018 (prodotta in allegato), è stato stabilito di mantenere la partecipazione in argomento, a condizione che non venga richiesto all'Ente alcun impegno, finanziario o fideiussorio, a favore della società TPL Linea srl o, in generale, del trasporto pubblico locale.

La predetta delibera, di approvazione del primo piano di revisione periodica, in aderenza all'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, ricorda che, per le società TPL Linea srl e SPES scpa, era stata prevista la dismissione della partecipazione, in quanto le attività espletate non erano indicate tra le funzioni fondamentali assegnate alle province dalla legge n. 56 del 2014. Queste ultime, tuttavia,



prosegue la deliberazione, erano state emanate in attesa della riforma del titolo V, Parte seconda, della Costituzione, che ne prevedeva la cancellazione, progetto che non ha avuto seguito all'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

In particolare, per quanto attiene alla partecipazione in TPL Linea srl, la deliberazione ricorda che la società opera in qualità di soggetto affidatario del servizio di trasporto pubblico locale per l'intero territorio della Provincia di Savona. L'attuale contratto di servizio è stato stipulato, a seguito di gara ad evidenza pubblica, nel 2003, integrato nel 2012 e ancora in corso in aderenza all'art. 1, comma 3, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 18. Tale disposizione, nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29, prevede che *"Al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale fino alla conclusione delle procedure avviate entro il 31 dicembre 2017 per l'affidamento del medesimo servizio, i soggetti esercenti continuano ad assicurare l'integrale e regolare prosecuzione delle attività e, in particolare, il rispetto degli obblighi e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti in scadenza o in eventuali successivi atti che regolino il rapporto contrattuale"*.

Nel corso del 2017, inoltre, prosegue la deliberazione, è stato registrato un sensibile miglioramento del risultato di gestione della società TPL Linea srl, il cui bilancio si è chiuso con un utile di euro 664.748 (mentre quello del 2016 aveva registrato una perdita di euro 637.307). Il miglioramento è stato determinato da un incremento del valore della produzione, ma soprattutto da una consistente riduzione dei costi operativi, frutto anche del piano di razionalizzazione deliberato dall'assemblea dei soci il 28 marzo 2017.

La delibera di Consiglio n. 48/2018 ricorda, pertanto, che, sebbene l'attività svolta dalla società rientri tra quelle consentite dall'articolo 4, comma 2, del TUSP, la Provincia aveva ritenuto di doverla dismettere perché la legge n. 56/2014 prevede, tra le funzioni fondamentali delle province, solo la pianificazione del trasporto pubblico locale, non anche la gestione. Tuttavia, la medesima legge n. 56/2014 non vieta che le province possano svolgere le funzioni ad esse assegnate dalle regioni (in particolare, i commi 89 e 90 prevedono che possano essere assegnate le funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica, qual è il servizio del trasporto pubblico locale).

Nel caso di specie, la Regione Liguria ha istituito, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 33 del 2013, come modificata dalla legge regionale n. 19 del 2016, quattro ambiti territoriali ottimali per l'esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo.

Inoltre, nel 2017 è stata innovata anche la disciplina nazionale del trasporto pubblico locale. L'art. 27, comma 12-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96/2017, prevede che l'ente affidante si avvalga obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico, regionale e locale, qualora il gestore uscente o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante

ovvero sia affidatario diretto o *in house* del predetto ente. Tenuto conto che la Provincia di Savona è l'ente di governo dell'ATO per l'esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo, coincidente con il proprio territorio, la disposizione evidenzerebbe, implicitamente, la volontà del legislatore statale di riconoscere, anche in capo alle province, la possibilità di partecipare e/o controllare società che gestiscono il servizio.

In conclusione, la delibera di Consiglio n. 48/2018, di approvazione del primo piano di revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, superando la decisione di dismissione contenuta nel precedente piano di revisione straordinaria (art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016), oggetto di esame nella presente deliberazione, afferma che la partecipazione nella società TPL Linea può essere ritenuta strettamente necessaria alle finalità istituzionali della Provincia e ne dispone il mantenimento al fine di meglio controllare l'erogazione del servizio affidato, a condizione che non venga richiesto alcun impegno finanziario o fideiussorio a favore della medesima società o, in generale, del trasporto pubblico locale.

II.1.a) L'inerenza della partecipazione societaria alla missione istituzionale dell'amministrazione pubblica socia

L'art. 4 del d.lgs. n. 175 del 2016, rubricato "*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*", dispone, in primo luogo, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. La disposizione riprende quanto già prescritto dall'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007 (di conseguenza abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. f, del medesimo TUSP), per l'approfondimento del cui contenuto precettivo può farsi rinvio alle pregresse pronunce della magistratura contabile (per es., SRC Abruzzo, deliberazione n. 16/2013/PAR; SRC Liguria, deliberazione n. 79/2015/PAR; SRC Lombardia, deliberazioni n. 72/2016/PAR).

A differenza della norma previgente, l'art. 4 del TUSP, da un lato, estende la valutazione di stretta conformità alle finalità istituzionali dell'ente socio anche alle partecipazioni societarie indirette e, dall'altro, elide la duplice eccezione presente nella legge finanziaria per il 2008 (società eroganti servizi di interesse generale o operanti quali centrali di committenza), che, di fatto, aveva ridotto il sindacato di inerenza alle sole società c.d. strumentali (anche se, anche ai fini della verifica delle partecipazioni in società gerenti servizi pubblici locali, l'inciso finale, "*nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza*", imponeva comunque un collegamento qualificato fra l'ente locale socio e l'attività espletata dalla società).

L'art. 4, comma 2, TUSP, inoltre, specifica, in positivo, le categorie di società legittimamente costituibili o detenibili da enti pubblici. Queste ultime possono espletare "*esclusivamente*" (avverbio

che conferma, in particolare, alla luce del sottostante elenco, il divieto di detenzione di partecipazioni in società operanti sul mercato a meri fini di lucro, cfr., per es., SRC Lombardia, deliberazione n. 387/2015/PAR) le seguenti attività: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti strumentali; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra PA, ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato (art. 180 d.lgs. n. 50 del 2016); d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 37 d.lgs. n. 50 del 2016).

La norma riproduce le principali ipotesi di legittima detenzione di partecipazioni societarie già affermate nelle prassi e valorizzate dalla giurisprudenza. I successivi commi dell'art. 4 in esame ampliano, o meglio specificano, l'ambito di legittima esplicazione del potere di costituzione o acquisizione di società da parte di pubbliche amministrazioni. Per il relativo contenuto si fa rinvio al testo normativo. E' opportuno solo precisare che le norme in esame, lungi dall'avvallare *ex se* la costituzione e detenzione di società partecipate ove riconducibili agli ambiti di attività indicati dall'esposto art. 4, comma 2 ovvero successivi, impongono comunque l'associata valutazione, in concreto, dell'inerenza alle finalità istituzionali (art. 4, comma 1), nonché gli oneri di motivazione analitica di cui al successivo art. 5 e quelli procedurali e formali posti dagli artt. 7 e 8 (cfr., per esempio, C. conti, SRC Lombardia, deliberazione n. 201/2017/PAR).

Anche i processi di revisione, straordinaria (art. 24) e periodica (art. 20), prescritti dal testo unico sulle società pubblica, devono essere approvati, ed implementati, fra gli altri, valutando l'effettiva riconducibilità delle partecipazioni societarie possedute a quelle legittimamente detenibili da un ente locale ai sensi dell'esposto art. 4.

Circa gli esiti della predetta operazione di ricognizione, appare opportuno precisare che l'eventuale assenza del presupposto della "*stretta inerenza*" alle finalità istituzionali dell'ente locale socio impone (a differenza di quanto può accadere ove ricorra uno o più degli altri parametri elencati agli artt. 20 e 24 TUSP) imporrebbe, in sede di programma di razionalizzazione, l'alienazione della partecipazione o lo scioglimento della società (cfr., per esempio, SRC Lombardia, deliberazione n. 6/2019/VSG).

Nel caso specifico della Provincia di Savona, la Sezione prende atto della, nuova e diversa, valutazione effettuata, per la società TPL Linea srl, in occasione dell'approvazione, a fine 2018, del primo piano di revisione periodica. Nell'occasione, infatti, come già esposto, la Provincia ha ritenuto, alla luce dell'evoluzione successiva del quadro normativo, nazionale e regionale, di



mantenere la partecipazione nella società TPL Linea srl, purché non venga richiesto alcun impegno, finanziario o fideiussorio, a favore della società e, in generale, del servizio di trasporto pubblico locale. La Sezione rinvia più approfondite valutazioni sul punto in sede di esame del predetto piano di revisione periodica, momento in cui l'esito della gara bandita per l'aggiudicazione del servizio avrà potuto fornire alla Provincia ulteriori elementi di valutazione. Si sottolinea, infatti, che, pur condividendo la possibilità da parte del legislatore regionale di attribuire alle province ulteriori funzioni rispetto a quelle elencate dalla legge statale, le attività di "gestione" di un servizio differiscono da quelle di "organizzazione" (né la riconduzione delle prime alla missione istituzionale delle province pare potersi desumere, in modo piano, dalla rinnovata disciplina statale in punto di competenze nelle procedure di affidamento). In disparte le ridette valutazioni, che involgono necessariamente profili di discrezionalità amministrativa (sindacabili solo entro i limiti definiti dalla giurisprudenza amministrativa), appare condivisibile la scelta di mantenere la partecipazione solo in assenza della richiesta di un impegno finanziario (presupposto che sul quale la Sezione potrà effettuare, in futuro, eventuali accertamenti).

II.2 IPS - Insediamenti Produttivi Savonesi scpa

Il magistrato istruttore ha chiesto aggiornamenti sull'aggregazione della società IPS scpa in IRE spa, prevista dalla legge regionale n. 33 del 2016 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 510 del 4 luglio 2017, nonché precisazioni in ordine ai rischi economici-patrimoniali evidenziati nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio 2016, in particolare sotto il profilo dell'aumento dell'indebitamento a breve e delle conseguenti tensioni finanziarie, solo parzialmente coperte dalle previste vendite.

Il dirigente del settore Affari generali e personale, con nota del 3 maggio 2018, ha fatto presente che il procedimento avviato con la deliberazione di Giunta regionale n. 510 del 4 luglio 2017 è ancora in corso. Ha precisato, inoltre, che la Regione, con la successiva delibera di Giunta n. 185 del 30 marzo 2018, ha approvato le modifiche allo statuto sociale di IRE spa e stipulato nuovi patti parasociali per l'integrazione del c.d. "*controllo analogo*", che recepiscono quanto indicato nella deliberazione ANAC n. 951/2017 e nella deliberazione della medesima Giunta n. 1008/2017 ("*Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione operanti in regime di in house providing*"), atti approvati dalla Provincia con deliberazione di Consiglio n. 16 del 17 aprile 2018. Le modifiche statutarie sono state, in seguito, recepite dall'assemblea dei soci di IRE spa il 19 aprile 2018. La società IPS scpa, a sua volta, aveva convocato l'assemblea per il 7 maggio 2018, ponendo all'ordine del giorno, tra l'altro, l'aggiornamento sul processo di accorpamento tra IPS e IRE.

Dalla relazione allegata alla risposta istruttoria risulta che, in data 14 settembre 2017, il Tribunale di Genova aveva nominato un esperto per la predisposizione della relazione sulla

congruità del rapporto di valore delle quote societarie, che, tuttavia, non ha avuto seguito. La medesima relazione ipotizza, inoltre, l'accantonamento della programmata fusione per incorporazione di IPS scpa in IRE spa, a favore di una procedura di cessione a IRE del solo ramo d'azienda della società IPS relativo ai servizi erogati, a favore dei soci, "in house", mantenendo in capo alla seconda la gestione del patrimonio immobiliare detenuto.

In relazione ai rischi evidenziati nella Nota integrativa al bilancio 2016, la risposta istruttoria ha confermato che, dalla provvisoria situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società al 31 dicembre 2017, approvata dal consiglio di amministrazione del 28 febbraio 2018, emerge una perdita d'esercizio, che, sommata al risultato negativo di quelli precedenti, ha posto la Società IPS nelle condizioni previste dall'art. 2446 del codice civile (riduzione del patrimonio di oltre un terzo rispetto al capitale sociale). L'assemblea dei soci, convocata per il 9 maggio 2018, avrebbe dovuto assumere le necessarie deliberazioni.

Nella successiva relazione illustrativa degli amministratori del 28 marzo 2018, resa ai sensi dell'art. 2446 cod. civ., viene evidenziato che, già dal 2013, la società IPS scpa ha subito un deterioramento dei ricavi (causato da riduzione degli incarichi affidati dai soci, dalla conclusione dei programmi ministeriali e dalla diminuzione delle alienazioni immobiliari), non compensato da parallela contrazione dei costi. Il valore della produzione è passato dagli euro 8.261.472 del 2011 agli euro 820.223 del 2017. Anche i costi della produzione sono diminuiti (da euro 7.533.526 nel 2011 ad euro 933.806 nel 2017), ma non in misura tale da portare il patrimonio netto da euro 1.066.055 (a fine 2011) ad euro 114.926 (a fine 2017). Il risultato economico 2017 è negativo per euro 235.177.

La medesima situazione patrimoniale esprimeva, al 31 dicembre 2017, debiti complessivi per euro 11.268.954 (a breve termine euro 1.702.832, a fronte di crediti con analogo scadenza per soli euro 229.208), di cui euro 7.368.131 a causa di un mutuo acceso per l'edificazione del complesso immobiliare "Parco Doria". La relazione attestava, tuttavia, che la liquidità che potrebbe derivare dall'alienazione di tutti i lotti residui al valore di costo potrebbe essere sufficiente alla copertura dei ridetti debiti.

Si è ritenuto opportuno il deferimento in adunanza collegiale al fine di valutare l'evoluzione sia del programmato processo di accorpamento della società IPS scpa con IRE spa che della situazione economico-patrimoniale della prima.

Nella memoria del 18 ottobre 2018, la Provincia ha prodotto in allegato la nota n. 53144 del 17 ottobre 2018, a firma dell'amministratore delegato della società IPS scpa, nonché la Relazione semestrale al 30 giugno 2018, approvata dal Consiglio d'amministrazione della società, posta all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci del 19 ottobre 2018.



Il primo documento relaziona in ordine al processo di accorpamento di IPS scpa in IRE spa, ricordando che l'art. 3, comma 8, della legge regionale n. 33 del 2016 stabilisce che la Regione avrebbe dovuto promuovere, previa verifica di fattibilità, il predetto processo di aggregazione. Quest'ultima, con delibera di Giunta n. 510 del 4 luglio 2017 aveva conferito mandato alla società F.L.S.E. spa per individuare gli strumenti più idonei per proteggere l'attività ed il capitale di IRE spa dal rischio finanziario potenzialmente derivante attività immobiliari di IPS.

La nota ricorda che, a seguito di approfondimenti tecnici, è stato ipotizzato di articolare l'aggregazione tra IRE ed IPS, prevista dalla norma di legge regionale, in due fasi formalmente distinte, già illustrate in precedenza (modalità approvata dall'assemblea dei soci di IPS in data 7 maggio 2018).

Nello specifico, a seguito delle attività di valutazione del ramo aziendale da trasferire in un primo momento, IRE spa dovrebbe accollarsi il valore negativo, emerso dalle stime effettuate, mediante un aumento di capitale, promosso dalla Regione con la legge regionale n. 15 del 7 agosto 2018 n. 15 (a cui ha fatto seguito la DGR n. 828 del 12 ottobre 2018, di approvazione della ricapitalizzazione di IRE spa e delle esposte modalità di aggregazione tra IRE e IPS).

Sulla base di tali elementi, la nota allegata alla memoria stimava di concludere la prima fase del procedimento di fusione entro il mese di novembre 2018.

Per quanto concerne, invece, il richiesto aggiornamento sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società IPS scpa, la Provincia ha inviato, in allegato alla memoria pre-adunanza, la Relazione semestrale al 30 giugno 2018, approvata dal CdA della società in data 21 settembre 2018. Da quest'ultima si desume, in primo luogo, che l'assemblea dei soci, in data 31 luglio 2018, ha approvato la riduzione del capitale per perdite da euro 486.486 a euro 239.685, oltre ad un ulteriore riduzione a euro 50.193.

Il primo semestre 2018, tuttavia, ha registrato un risultato prima delle imposte positivo per euro 112.984, frutto di un valore della produzione di euro 677.908 e di costi della produzione per euro 515.178 (ma un saldo negativo della gestione finanziaria di euro 49.746). La predetta gestione risulta sostanzialmente coerente con quanto preventivato, salvo i seguenti scostamenti, palesati nella tabella sottostante: voce A.3), minori incrementi dei lavori in corso su ordinazione a causa del ritardo negli affidamenti da parte dei soci; B.10), svalutazione parziale di crediti verso locatari; B.14) incremento degli oneri diversi di gestione.

La situazione al 30 giugno 2018 evidenzia, infine, una riduzione dei debiti da euro 11.999.295 (31 dicembre 2017) a euro 10.407.958.

CONTO ECONOMICO	2017	30/06/2018	Programmazione 2018
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.747.771	1.325.334	1.776.777
	-1.502.531	- 850.486	- 850.486

2 Variazioni delle rimanenze prodotti	192.686	- 143.032	- 185.120
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	421.623	346.092	494.215
Totale Valore della produzione	859.549	677.908	1.235.386
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.200	-	2.000
7 per servizi	373.166	190.102	350.000
8 per godimento di beni di terzi	25.374	11.018	25.000
9 per il personale	411.587	196.188	420.000
a) salari e stipendi			
b) oneri sociali			
c) trattamento di fine rapporto			
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi			
10 ammortamenti e svalutazioni	64.964	33.614	44.546
11 variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-	-	-
12 accantonamento per rischi	-	-	-
13 altri accantonamenti	-	-	-
14 oneri diversi di gestione	104.768	84.257	75.000
Sub totale B6+B7+B8+B9+B14	982.059	515.178	916.546
Totale Costi della produzione			
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 122.510	162.730	318.840
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15 proventi da partecipazioni	-	-	-
16 altri proventi finanziari	6	3	-
17 interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	109.973	49.749	110.000
17 bis utili e perdite su cambi	-	-	-
Totale (15+16-17+-17 bis)	- 109.967	49.746	110.000
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			
18 rivalutazioni	-	-	-
19 svalutazioni	-	-	-
Totale (18-19)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	- 232.477	112.984	208.840
20 imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	- 9.075		
21 utile (perdite) dell'esercizio	- 223.402		

	2017	30/06/2018	Programmazione 2018
SPESE DI FUNZIONAMENTO (voci B6+B7+B8+B9+B14)	917.095	481565	872.000
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100	107%	71%	71%

II.2.a) L'equilibrio economico-patrimoniale delle società partecipate da enti pubblici

La Sezione prende atto del percorso di fusione per incorporazione della società IPS srl nella società IRE spa, auspicando che possa trovare realizzazione nei tempi programmati.

La situazione economico-patrimoniale, nonché finanziaria, della società IPS srl, come palesata dai dati prima esposti, impone l'adozione di misure tese alla razionalizzazione dei costi (o

all'incremento dei ricavi) ovvero, in alternativa, come programmato, all'accorpamento con altre società aventi oggetto sociale similare.

La magistratura contabile ha avuto modo, in più occasioni (cfr., solo per fare alcuni esempi, SRC Lombardia, deliberazioni n. 260/2015/PRSE, n. 269/2015/PRSE, n. 481/2015/PRSE), di concentrare la propria analisi sul, necessario, equilibrio economico-patrimoniale che le società pubbliche devono perseguire, nonché sulla congrua definizione dei rapporti finanziari fra ente socio e società, a cui, in particolare per gli enti locali, si collega il controllo che il primo deve esercitare nei confronti della seconda ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n. 267/2000 (distinto logicamente, prima ancora che giuridicamente, dal c.d. "controllo analogo", legittimante l'affidamento diretto di appalti e concessioni, oggetto, dopo anni di mera elaborazione giurisprudenziale, di puntuale disciplina normativa, sia da parte del codice dei contratti pubblici, artt. 5 e 192 del d.lgs. 50 del 2016, che dal testo unico sulle società pubbliche, art. 16 del d.lgs. 175 del 2016). Se l'amministrazione pubblica ricorre a soggetti terzi per perseguire i propri fini (in necessaria coerenza ai propri scopi istituzionali, cfr. art. 4 d.lgs. n. 175 del 2016), deve garantire l'applicazione dei generali principi di buon andamento (art. 97 Costituzione e art. 1 legge 241 del 1990), che debbono caratterizzare ogni tipo di esercizio di funzioni o di erogazione di servizi, e che vanno assunte non solo in sede costitutiva (con l'individuazione di un'adeguata dotazione patrimoniale), ma anche in fase esecutiva (con la stipula di un congruo contratto di servizio).

La scelta dello strumento societario, infatti, può essere effettuata, o mantenuta, solo se compatibile con il perseguimento di bilanci in equilibrio (pena, indirettamente, la produzione di un danno economico agli enti soci, in termini di riduzione del capitale conferito). Più precisamente, l'ente pubblico deve contemperare gli interessi di cui è portatore, quale esponente della collettività (o dell'utenza) di riferimento, con l'esigenza di governare la spesa. In particolare, un'errata impostazione del piano economico-finanziario o un manchevole esercizio delle prerogative di controllo nell'esecuzione dei contratti di servizio possono determinare la lievitazione dei costi di produzione e arrecare danno al patrimonio dell'ente socio (che, al momento della costituzione, vi ha apportato il capitale). L'eventuale strutturale incapacità della gestione caratteristica di coprire i costi della produzione si traduce, pertanto, in una surrettizia copertura di passività attraverso il patrimonio netto, la cui progressiva erosione può essere utilizzata per dilazionare nel tempo l'intervento dei soci (necessario in caso di esigenza di ricapitalizzazioni o di esposizione debitoria diretta a seguito di ipotetica pregressa concessione di garanzie personali).



II.3. Rete fidi Liguria scpa; Società di promozione degli enti savonesi per l'Università SPES scpa; Autostrada dei fiori spa

In sede di interlocuzione istruttoria sono stati chiesti aggiornamenti in merito alle dismissioni delle tre società in argomento, programmate nel piano di revisione straordinaria.

Il dirigente del settore Affari generali e personale, con nota del 3 maggio 2018, ha riferito che, per quanto riguarda la società Rete fidi Liguria scpa, non è stato ancora possibile procedere alla dismissione in quanto, dopo la gara andata deserta nel 2016, nel 2017 è stata formulata richiesta di recesso, a seguito dell'approvazione di modifiche allo statuto sociale e della fusione di Fidicom Liguria, Framafidi e Unicom Liguria in Rete Fidi Liguria scpa. La Società ha, tuttavia, respinto la richiesta, non ritenendo sussistere le condizioni per il recesso, inducendo la Provincia ad ipotizzare l'esperimento di una nuova procedura di alienazione.

In relazione alle società SPES scpa, la Provincia ha precisato che, dopo gare andate deserte, è stata ribadita la volontà di cedere la partecipazione (nota n. 2500 del 18 gennaio 2018). A sua volta, l'Università degli studi di Genova, con nota n. 5311 del 5 febbraio 2018, ha comunicato che il Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, nella seduta del 24 gennaio 2018, ha deliberato di dare mandato al Direttore generale di avviare le trattative con la Provincia di Savona e l'Unione Industriali per la definizione del reale valore delle azioni, anche avvalendosi, come suggerito dal Collegio dei revisori dei conti, di una perizia asseverata.

Infine, in relazione ad Autostrada dei Fiori spa, la risposta istruttoria ha precisato che il 21 novembre 2017 la società SALT (Società Autostrada Ligure Toscana spa), socio di maggioranza, ha trasmesso una proposta di acquisto delle 981.973 azioni possedute dalla Provincia, avente le seguenti caratteristiche: prezzo di euro 5,00 per azione, per complessivi euro 4.909.865; pagamento in unica soluzione all'atto della girata (e spese di trasferimento a carico dell'acquirente). Avendo riscontrato l'impossibilità di trovare altri soggetti interessati, dopo due esperimenti di gara andati deserti, la Provincia, in data 4 dicembre 2017, ha comunicato a SALT spa l'accettazione della proposta d'acquisto (l'atto notarile è stato firmato il 15 febbraio 2018).

Si è chiesto il deferimento in adunanza collegiale al fine di verificare il processo di programmata dismissione dalle società Rete fidi Liguria scpa e Società di promozione degli enti savonesi per l'Università (SPES scpa).

Nella memoria la Provincia ha confermato che la cessione della partecipazione nella società Rete fidi Liguria scpa è in corso di perfezionamento, con stima di conclusione nel mese di novembre 2018.

Per quanto concerne, invece, la società SPES scpa, richiama la citata deliberazione di Consiglio n. 48 del 25 settembre 2018, di approvazione del primo piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie (art. 20 TUSP), con la quale, diversamente da quanto opinato in sede di

revisione straordinaria (art. 24 TUSP), la Provincia ha stabilito di mantenere la predetta partecipazione, a condizione che non venga richiesta alcuna contribuzione per le spese gestionali della società. In caso contrario, la delibera "fa rivivere" la decisione assunta in sede di revisione straordinaria, con conseguente liquidazione in denaro del valore della partecipazione detenuta, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2016.

La deliberazione di Consiglio n. 48/2018 ricorda che la Provincia ha costituito la società SPES scpa insieme agli altri soci pubblici e privati, che l'hanno sempre sostenuta\ finanziariamente.

Anche in questo caso, la Provincia ritiene che il ruolo assegnato dalla Costituzione, confermato dalla volontà referendaria del 4 dicembre 2016, le conferisce il compito di curare in via generale gli interessi della propria comunità di riferimento, fra i quali rientrano le attività erogate dalla società SPES, che si propone di promuovere, coordinare e realizzare l'attività didattica, di formazione, di incentivazione della ricerca e delle tecnologie operative e produttive di impresa, con lo sviluppo di nuove iniziative e di sostegno di quelle esistenti. La delibera evidenzia, in particolare, la necessità di mantenere e promuovere la presenza a Savona del *Campus Universitario*, per lo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio. Infatti, in assenza di soggetti subentranti, la liquidazione della quota di partecipazione della Provincia recherebbe un danno consistente alla società, in un periodo di grande difficoltà da parte degli altri soci a sostenere tutte le attività programmate.

In conclusione, anche in questo caso la delibera di Consiglio n. 48/2018, di approvazione del primo piano di revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, superando la decisione di dismissione contenuta nel precedente piano di revisione straordinaria (art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016), oggetto di esame nella presente deliberazione, afferma che la partecipazione nella società SPES scpa può essere ritenuta strettamente necessaria alle finalità istituzionali della Provincia e ne dispone il mantenimento, a condizione che non venga richiesta alcun impegno finanziario o fideiussorio a favore della medesima società.

Anche per quanto concerne la società SPES scapa, la Sezione prende atto della, nuova e diversa, valutazione effettuata in occasione dell'approvazione, a fine 2018, del primo piano di revisione periodica (alla luce dell'evoluzione successiva del quadro normativo, nazionale e regionale), rinviando, alla sede istruttoria sul nuovo piano, più approfondite valutazioni sulla scelta di mantenere la predetta partecipazione societaria (purché non venga richiesto alcun impegno finanziario). Si sottolinea, infatti, che, pur condividendo la possibilità da parte del legislatore regionale di attribuire alle province ulteriori funzioni rispetto a quelle elencate dalla legge statale, l'art. 4 del TUSP richiede che le partecipazioni societarie siano "strettamente necessarie" a queste ultime. Inoltre, la scrivente Sezione, sia pure incidentalmente, analizzando altra questione, aveva assunto una posizione interpretativa dubitativa in una situazione analoga (cfr. deliberazione n.

88/2017/VSG). In disparte le ridette valutazioni, che involgono necessariamente profili di discrezionalità amministrativa (sindacabili solo entro i limiti definiti dalla giurisprudenza amministrativa), appare condivisibile la scelta di mantenere la partecipazione solo in assenza della richiesta di un impegno finanziario (presupposto che sul quale la Sezione potrà effettuare, in futuro, eventuali accertamenti).

II.4. Depuratore ingauno scpa in liquidazione

In sede di esame istruttorio sono stati chiesti aggiornamenti in merito alla procedura di liquidazione della società in argomento. La Provincia, nella risposta del 3 maggio 2018, ha precisato che la società Depuratore ingauno scpa è stata posta in liquidazione il 1° luglio 2010. Contrariamente a quanto auspicato, tuttavia, non è stato possibile chiudere la procedura entro l'esercizio 2017, sia per il ritardo nell'incasso di crediti vantati nei confronti dello Stato, che per il mancato versamento, da parte di alcuni soci, di somme (anche se modeste) deliberate in sede di approvazione dei bilanci anteriori al 2015 (necessarie per onorare i residui debiti societari). Si è ritenuto opportuno il deferimento in adunanza collegiale al fine di acquisire eventuali aggiornamenti in ordine alla procedura di liquidazione.

Alla memoria pre-adunanza è stata allegata una nota, a firma del liquidatore (n. 53256 del 17 ottobre 2018), che ha riferito che l'attività di liquidazione è terminata e che la società sarebbe stata cancellata dal registro delle imprese entro la fine del 2018.

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti sul punto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria

ACCERTA

sulla base dell'esame del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, approvato dalla Provincia di Savona ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016:

- la situazione di squilibrio economico-patrimoniale e finanziario della società IPS srl;
- la mancata programmata alienazione delle partecipazioni detenute nelle società TPL Linea srl e SPES scpa, in ragione delle nuove e diverse valutazioni effettuate in occasione dell'approvazione, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, del primo piano di revisione periodica

INVITA

a proseguire nel processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, in particolare alla programmata fusione della società IPS srl nella società IRE spa

RINVIA

la valutazione, alla luce del mutato quadro normativo, nazionale e regionale, della legittima detenzione della partecipazione nelle società TPL Linea srl e SPES scpa in sede di esame del primo piano di revisione periodica



DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio provinciale ed al Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Savona, nonché pubblicata sul proprio sito internet istituzionale.

Il magistrato relatore
(Donato Centrone)

Il Presidente
(Fabio Viola)

Depositato in segreteria il 12/3/19
IL FUNZIONARIO PREPOSTO
(Dott.ssa Antonella Sfetina)

